



Oro, Argento, Platino, Palladio

L'obbligo di marchiatura dei metalli preziosi in Italia

guida

per i produttori e rivenditori di metalli preziosi ed
oggetti in metallo prezioso

Elaborazione:



CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

SERVIZIO METRICO

I – 39100 Bolzano, Via Alto Adige 60
Tel. 0471 / 945681
e-mail: metrico@camcom.bz.it
<http://www.camcom.bz.it>

Bolzano, gennaio 2006 (rielaborato luglio 2021)



Le informazioni che si trovano nelle seguenti pagine possono essere considerate come una guida generale sulle disposizioni attualmente in vigore in Italia relativamente

- **all'obbligo di marchiatura dei metalli preziosi ed**
- **all'iscrizione nel registro degli assegnatari del marchio di identificazione per i produttori ed importatori.**

Per quanto riguarda tali materie, gli operatori del settore, cioè fabbricanti, importatori e commercianti di metalli preziosi, si devono attenere alle seguenti norme essenziali:

- Decreto Legislativo 22.05.1999, n. 251 (disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi)
- D.P.R. 30.05.2002, n. 150 (regolamento d'attuazione)
- D.P.R. 26.11.2014, n. 195 (punzonatura laser)
- D.M. 17.4.2015 (disposizioni tecniche per punzonatura laser)
- D.P.R. 4.8.2015, n. 168 (saggio facoltativo)
- D.M. 4.9.2015 (istruzioni operative punzonatura laser)

Le norme citate sostituiscono la vecchia Legge 30.01.1968, n. 46.

Le novità riguardano meno gli aspetti tecnici che le regole e le disposizioni per la libera circolazione delle merci in ambito CE.



Indice:

1. Metalli preziosi interessati e titoli ammessi	4
2. Disposizioni per la marchiatura di metalli preziosi importati/esportati	6
3. Il marchio di identificazione	6
4. Il registro degli assegnatari di marchi di identificazione	8
5. Diritti di saggio e marchio	8
6. Esenzioni dall'obbligo di marchiatura	9
7. Marchi tradizionali di fabbrica	10
8. Saggio facoltativo	10
9. Violazioni delle disposizioni di legge e sanzioni amministrative	11
10. Sequestro di oggetti in metallo prezioso	13
11. Funzioni di controllo e di vigilanza delle camere di commercio	13
12. Prelevamento di campioni per il saggio	14
13. Metodi di analisi per l'effettuazione del saggio	14
14. Normativa	15
15. Indirizzi utili e laboratori abilitati al saggio dei metalli preziosi	16
16. Disposizioni speciali per oggetti placcati, dorati, argentati e rinforzati o di fabbricazione mista	18
17. Bilance utilizzate per la compravendita di metalli preziosi	20
18. Allegati: marchio di identificazione e marchio del titolo	21



1. Metalli preziosi interessati e titoli ammessi

Le disposizioni valgono solamente per i seguenti metalli preziosi (art. 1, D.Lgs. 251/99):

- platino
- palladio
- oro
- argento

I metalli preziosi e le loro leghe devono portare impresso (art 2.1, D.Lgs. 251/99):

- il titolo in millesimi del fino contenuto ed
- il marchio di identificazione

La marchiatura deve avvenire prima che le materie prime e gli oggetti in metallo prezioso sono posti in commercio (art. 4.4, DPR 150/02).

La forma geometrica del marchio del titolo, contenente le cifre del titolo, deve essere a norma di legge (art. 16.1, DPR 150/02).

Le cifre che indicano il titolo risultano incise sull'oggetto e non impresse a rilievo (art. 16.2, DPR 150/02). Per motivi tecnici e pratici l'impronta di ciascun titolo legale è realizzata in una serie di quattro diverse grandezze (art. 16.3, DPR 150/02).

Ciascuno degli assegnatari del marchio di identificazione provvede direttamente, sotto la propria responsabilità, alla fabbricazione dei punzoni recanti le impronte dei titoli legali (art. 16.4, DPR 150/02).

L'indicazione del titolo reale sulle materie prime si appone con l'impiego di impronte normalizzate nei soli casi in cui il titolo predetto corrisponde esattamente ad uno dei titoli legali ammessi dal decreto (art. 17.1, DPR 150/02). In tutti gli altri casi il titolo reale si appone con l'impiego di impronte non normalizzate, con l'indicazione dei millesimi in cifre, del relativo simbolo Pt, Pd, Au oppure Ag e del simbolo ‰ oppure della frazione con denominatore 1000 (art. 17.2, DPR 150/02).

I titoli legali da garantire a fusione, per ogni parte degli oggetti, sono i seguenti (art. 3.2, D.Lgs. 251/99):

- per il platino 950/1000, 900/1000 e 850/1000;
- per il palladio 950/1000 e 500/1000;
- per l'oro 750/1000, 585/1000 e 375/1000;
- per l'argento 925/1000 e 800/1000.

E' ammesso qualsiasi titolo superiore al più alto indicato per ciascuno dei metalli preziosi (art. 3.3, D.Lgs. 251/99).



Gli oggetti in metallo prezioso aventi un titolo effettivo compreso tra due titoli legali rispettivamente ammessi, sono marchiati con il titolo legale inferiore (art. 4.1, DPR 150/02).

Le materie prime possono essere prodotte a qualsiasi titolo, ma devono recare impressa l'indicazione del loro titolo reale (art. 4.3, DPR 150/02).

Chiunque vende al dettaglio oggetti di metalli preziosi espone un cartello indicante, in cifre, in maniera chiara e ben visibile, i relativi titoli (art. 4.6, DPR 150/02).

Non sono ammesse tolleranze negative sui titoli dichiarati nonché su quelli legali, ad eccezione dei casi elencati dall'art. 3.4, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 251/99.

Per la determinazione del titolo effettivo nell'ambito del saggio viene tenuto conto solamente del fattore d'incertezza del metodo d'analisi (vedasi allegato II del DPR 150/02, il quale fa riferimento all'art. 11.1). Per l'oro e l'argento detto fattore d'incertezza è di +/- 1,0 ‰.

Gli oggetti che, in ragione della loro delicatezza o complessità di forma, o per la presenza di perle, pietre preziose o smalti, non consentono l'impressione del marchio, possono essere marchiati dal produttore, ancora prima di essere finiti, quando risultano ancora allo stato grezzo e non sono stati montati nelle loro diverse parti (art. 20.1, DPR 150/02).

Il marchio di identificazione e l'impronta del titolo legale sono impressi su di una parte principale dell'oggetto, e cioè sulla parte che risulta di peso o volume prevalente o che serve di supporto principale ad altre parti dell'oggetto stesso purchè tecnicamente idoneo alla punzonatura. E' però ammesso che i bolli siano apposti in qualsiasi altra parte, se quella principale, per la presenza di gemme o smalti, risulta chiaramente soggetta a danneggiamenti per effetto dell'applicazione dei bolli stessi (art. 20.2, DPR 150/02).

Per le catenine i bolli si applicano su anellini terminali che risultano tali da non potersi asportare senza deformazione delle maglie contigue (art. 20.4, DPR 150/02).

Gli oggetti di fabbricazione mista di due o più metalli preziosi devono portare - quando ciò sia tecnicamente possibile, le singole parti non siano vincolate da saldature e pesano più di 1 grammo - l'impronta del titolo su ciascuno dei metalli componenti; in caso contrario le impronte sono apposte sul metallo di peso prevalente (art. 8, D.Lgs. 251/99), di cui fra l'altro (art. 22, DPR 150/02):

- negli oggetti nei quali i diversi metalli pur risultando distinguibili l'uno dall'altro, sono intimamente combinati tra loro, per motivi artistici o per esigenze di natura tecnica;
- negli oggetti nei quali i metalli di maggior pregio sono inseriti, per incastonatura od intarsi, nel corpo del metallo prevalente;
- nelle casse da orologio (fondello).



2. Disposizioni per la marchiatura di metalli preziosi importati/esportati

Gli oggetti in metallo prezioso fabbricati e posti in commercio nel territorio italiano debbono essere a titolo legale e portare impresso il titolo stesso ed il marchio di identificazione (art. 4, D.Lgs. 251/99).

Importazione

Oggetti in metallo prezioso prodotti e commercializzati in ambito UE o SEE

Gli oggetti in metallo prezioso legalmente prodotti e commercializzati nei paesi membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, per essere posti in commercio sul territorio italiano, sono esentati dall'obbligo di recare il marchio di identificazione dell'importatore a condizione che rechino l'indicazione del titolo in millesimi e del marchio di responsabilità previsto dalla normativa del Paese di provenienza, o, in sostituzione di quest'ultimo, di una punzonatura avente un contenuto informativo equivalente a quello del marchio di identificazione italiano e comprensibile per il consumatore finale (art. 5.1, D.Lgs. 251/99).

Oggetti in metallo prezioso prodotti e commercializzati fuori dallo spazio UE o SEE

Gli oggetti in metallo prezioso importati da paesi che non siano membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, per essere posti in commercio nel territorio italiano, devono essere a titolo legale, recare l'indicazione in millesimi, riportare il marchio di responsabilità del fabbricante estero ed il marchio di identificazione dell'importatore italiano (art. 5.2, D.Lgs. 251/99). L'applicazione del marchio di identificazione da parte dell'importatore italiano non è necessario soltanto nel caso in cui esiste un accordo di mutuo riconoscimento tra l'Italia ed il paese estero non appartenente all'UE o allo SEE (per esempio Svizzera; vedasi art. 5.3, D.Lgs. 251/99).

Esportazione

È consentita la produzione di oggetti con titoli diversi da quelli stabiliti dalla norma italiana sia ai fini dell'esportazione fuori dallo Spazio economico europeo sia di commercializzazione nei Paesi dello Spazio economico europeo, sempreché tali titoli siano previsti dalla normativa di quel Paese (art. 6, D.Lgs. 251/99).

Tabella di comparazione per i titoli e marchi riportati su oggetti importati

Al fine di garantire una corretta informazione al consumatore, chiunque vende al dettaglio oggetti in metallo prezioso che riportano titoli e marchi differenti da quelli previsti per gli oggetti di produzione italiana, deve esporre in maniera chiara una tabella di comparazione di cui allegato I del D.P.R. 150/2002.

3. Il marchio di identificazione

I metalli preziosi e le loro leghe devono portare impresso, oltre al titolo, il marchio di identificazione.



È vietato l'uso di marchi di identificazione diversi da quelli stabiliti dalle norme vigenti (art. 2, D.Lgs. 251/99).

Il marchio di identificazione è assegnato su richiesta ai produttori, importatori e venditori di metalli preziosi dalla camera di commercio territorialmente competente, unendo alla medesima la quietanza di versamento del diritto di saggio e marchio.

Rinnovo annuale della concessione

La concessione del marchio è soggetta a rinnovazione annuale previo pagamento di un diritto da versarsi entro il mese di gennaio di ogni anno. In caso di mancato pagamento sarà applicata l'indennità di mora pari ad un dodicesimo del diritto annuale per ogni mese o frazione di mese di ritardo nel pagamento del diritto.

Qualora il pagamento non venga effettuato entro l'anno la camera di commercio provvede al ritiro del marchio di identificazione ed alla cancellazione dal registro degli assegnatari dei marchi d'identificazione, dandone comunicazione al questore, affinché sia provveduto al ritiro della licenza di pubblica sicurezza (art. 7, D.Lgs. 251/99).

Il marchio di identificazione è assegnato alle aziende che esercitano una o più delle seguenti attività (art. 26, DPR 150/02):

- a) vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati;
- b) fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe;
- c) importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe.

In riferimento al punto b), il marchio di identificazione è anche assegnato, a domanda, a quelle aziende commerciali che, pur esercitando come attività principale la vendita di prodotti finiti di fabbricazione altrui, risultano dotate di un proprio laboratorio, idoneo alla fabbricazione di oggetti in metallo preziosi.

La concessione è subordinata all'accertamento di tale requisito, da effettuarsi a spese dell'azienda interessata, dalla camera di commercio competente per territorio.

La camera di commercio non oltre 2 mesi dalla data di presentazione della richiesta assegna al richiedente il numero caratteristico del marchio e fa eseguire le matrici recanti le impronte del marchio stesso.

Le matrici vengono depositate presso la camera di commercio. Sulla base di tali matrici la stessa camera di commercio, su richiesta dell'assegnatario del marchio, provvede alla fabbricazione dei punzoni contenenti le impronte dei marchi stessi, i quali vengono muniti inoltre dello speciale bollo che garantisce l'autenticità dei punzoni.

I punzoni del marchio di identificazione possono essere ordinati nelle quattro grandezze legali.



Smarrimento o furto di punzoni del marchio di identificazione

Lo smarrimento ed il furto di punzoni del marchio di identificazione devono essere denunciati entro 48 ore all'ufficio metrico della Camera di commercio. Per scaricarsi il relativo modulo di denuncia di smarrimento vedere le pagine internet della Camera di commercio competente per territorio.

Punzoni usurati

I punzoni del marchio di identificazione usurati, che non garantiscono una marchiatura regolare e leggibile, devono essere restituiti all'ufficio metrico della Camera di commercio che provvede all'accertamento della loro autenticità ed alla distruzione.

4. Il registro degli assegnatari di marchi di identificazione

Presso la camera di commercio è tenuto il registro degli assegnatari dei marchi di identificazione al quale devono iscriversi (art. 14, D.Lgs. 251/99):

- coloro che vendono platino, palladio, oro ed argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere;
- coloro che fabbricano od importano oggetti contenenti platino, palladio, oro ed argento.

Tale registro è pubblico.

5. Diritti di saggio e marchio

- Diritto di concessione per la **prima iscrizione** al registro degli assegnatari di marchi di identificazione (pagamento unico):

imprese artigiane iscritte all'albo delle imprese artigiane	65,00 €
laboratori annessi ad aziende commerciali	65,00 €
aziende industriali fino a 100 dipendenti	258,00 €
aziende industriali con più di 100 dipendenti	516,00 €

Costi aggiuntivi: diritti di segretaria 31,00 €, marca da bollo 16,00 €, tassa concessione governativa 168,00 €, marcatura laser token per pezzo 70,00 €, predisposizione marcatura laser 155,00 €

- Diritto di concessione per il **rinnovo annuale** del marchio di identificazione (da versarsi entro gennaio):

imprese artigiane iscritte all'albo delle imprese artigiane	32,00 €
laboratori annessi ad aziende commerciali	32,00 €
aziende industriali fino a 100 dipendenti	129,00 €
aziende industriali con più di 100 dipendenti	258,00 €

Costi aggiuntivi: servizio marcatura laser 77,00 €



6. Esenzioni dall'obbligo di marchiatura

Non sono soggetti all'obbligo del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo (art. 12, D.Lgs. 251/99):

- gli oggetti di peso inferiore ad un grammo;
- i semilavorati ed i lavori in metalli preziosi e loro leghe per odontoiatria;
- gli oggetti di antiquariato; l'autenticità degli stessi deve essere riconosciuta da esperti, iscritti nei ruoli dei periti e degli esperti, presso la camera di commercio;
- i semilavorati e le loro leghe, oggetti e strumenti per uso industriale;
- gli strumenti ed apparecchi scientifici;
- le monete;
- le medaglie e gli altri oggetti preziosi fabbricati dalla Zecca, che, in luogo del marchio di identificazione, saranno contrassegnati dal marchio speciale della Zecca medesima;
- gli oggetti usati in possesso delle aziende commerciali; la prova di oggetto usato deve essere data dalla descrizione dell'oggetto riportata nel registro delle operazioni previsto dall'art. 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18.06.1931, n. 773 , e dalla corrispondente fattura redatta dal commerciante acquirente;
- i residui di lavorazione;
- le leghe saldanti a base argento, platino o palladio.

Le materie prime di platino, palladio, oro e argento, in piccoli grani, in fili e fogli sottili, in polvere, eccetera, ed i semilavorati in genere che, in relazione alla loro particolare struttura od alle loro ridotte dimensioni, non consentono la marchiatura, sono posti in vendita in involucri chiusi e sigillati (art. 19, DPR 150/02).

Gli involucri sono costituiti di qualsiasi materiale idoneo allo scopo e sono confezionati anche all'atto della vendita, ma non devono potersi aprire dopo eseguita tale confezione e sigillatura se non per lacerazione dell'involucro stesso o rottura dei sigilli. La sigillatura e la marchiatura devono avvenire in base a quanto disposto dall'art. 19 del DPR 150/02.

I materiali contenuti negli involucri sigillati di cui ai precedenti commi sono sempre accompagnati da documento (fattura, certificato di garanzia o documento di trasporto) fornito dal venditore in cui risultano indicati, oltre la ragione sociale e l'indirizzo del medesimo, il titolo, la specificazione merceologica e la quantità dei materiali stessi.

I semilavorati su cui non è possibile effettuare la punzonatura del marchio di identificazione e del titolo potranno formare oggetto di scambio solo tra operatori muniti di marchio di identificazione, purché siano contenuti involucri sigillati portanti il marchio di identificazione e l'indicazione del titolo (art. 24.4, D.Lgs. 251/99).



7. Marchi tradizionali di fabbrica

I produttori di oggetti in metallo prezioso hanno la possibilità di apporre, in aggiunta al marchio di identificazione, dei marchi tradizionali di fabbrica, o sigle particolari. Gli stessi non devono però contenere alcuna indicazione atta a ingenerare equivoci con i titoli ed il marchio medesimo (art. 9, D.Lgs. 251/99).

I produttori che intendono avvalersi della suddetta facoltà, devono presentare formale dichiarazione alla camera di commercio competente per territorio, accompagnandola con le impronte di tali marchi, impresse su lastrine metalliche, per ciascuna delle grandezze del marchio medesimo. I marchi tradizionali sono inoltre depositati su supporto cartaceo o informatico alla camera di commercio (formato PDF o JPG).

Marchiatura di oggetti per terzi (committenti)

I produttori hanno la facoltà di apporre, su richiesta e per conto di committenti, l'indicazione del nominativo dei medesimi, e della loro ragione sociale od apposite sigle identificative indicate dai singoli clienti; anche in questo caso i produttori devono fare richiesta scritta come sopra (art. 33.2, DPR 150/02), ad eccezione di sigle/nomi su oggetti singoli.

8. Saggio facoltativo

I metalli preziosi e gli oggetti contenenti metalli preziosi possono essere sottoposti a saggio, a richiesta degli interessati ed a proprie spese, da parte della camera di commercio.

Le relative analisi vengono eseguite presso un laboratorio autorizzato in rispetto dei metodi ufficiali. Non sono ammesse tolleranze negative sui titoli. La camera di commercio appone sul metallo o sull'oggetto saggiato apposito marchio con le impronte normalizzate (art. 13, D.Lgs. 251/99).

Nel caso in cui dall'analisi di oggetti destinati ad essere posti in vendita risulti un titolo reale inferiore a quello impresso sugli oggetti stessi, essi sono resi all'interessato e non sono rimessi in vendita se non previo adeguamento alle norme di legge.

Il marchio facoltativo si appone, altresì, sulle materie prime, a garanzia del titolo reale riscontrato in sede di analisi. A tal fine il laboratorio di saggio provvede direttamente ad imprimere tale titolo, espresso in millesimi e decimi di millesimi, accanto al predetto marchio. L'apposizione di tale marchio facoltativo è, in ogni caso, subordinata alla preventiva apposizione da parte del produttore del proprio marchio di identificazione e del titolo.

Se è presentato al saggio facoltativo un considerevole numero di oggetti, al fine di garantire modalità omogenee di prelevamento, il numero degli esemplari da cui estrarre i campioni di analisi, per ogni tipologia produttiva e lega utilizzata è fissato dal regolamento D.P.R. 150/02 (vedasi allegato VIII al DPR 150/02). In presenza di esito positivo delle analisi si procede, in alternativa su richiesta dell'interessato, all'applicazione del marchio su tutti gli oggetti, ovvero, alla certificazione dell'intera partita.



9. Violazioni delle disposizioni di legge e sanzioni amministrative

- E' fatto divieto ai produttori, importatori e commercianti di vendere oggetti in metalli preziosi sprovvisti di marchio di identificazione e di titolo legale.
- E' fatto altresì divieto ai commercianti di detenere oggetti di metalli preziosi pronti per la vendita sprovvisti di marchio di identificazione e di titolo legale.
- Il divieto di cui ai punti 1 e 2 non riguarda gli oggetti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 251/99 (vedasi disposizioni per la marchiatura di metalli preziosi importati/esportati) e all'art. 12 del D.Lgs. 251/99 (vedasi esenzioni dall'obbligo di marchiatura);

Salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti qualora il fatto costituisca reato, per le violazioni delle norme di cui al D.Lgs. 251/99 ed al D.P.R. 150/02 si applicano le seguenti sanzioni (art. 25, D.Lgs. 251/99):

- chiunque produce, importa e pone in commercio o detiene materie prime ed oggetti di metalli preziosi senza aver ottenuto l'assegnazione del marchio, ovvero usa marchi assegnati ad altri (ad eccezione del caso in cui il titolare di marchio di identificazione, previa autorizzazione scritta e sotto la propria responsabilità, fa apporre il proprio marchio di identificazione ad altri soggetti titolari di marchi di identificazione, che partecipano al processo produttivo), ovvero usa marchi non assegnati o scaduti o ritirati o annullati è punito con la sanzione amministrativa da 154,00 € a 1.549,00 €;
- chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materie prime ed oggetti di metalli preziosi privi di marchio di identificazione o di titolo, ovvero muniti di marchi illeggibili e diversi da quelli legali, è punito con la sanzione amministrativa da 154,00 € a 1.549,00 €;
- chiunque produce materie prime ed oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso, è punito con la sanzione amministrativa da 309,00 € a 3.098,00 €;
- chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materie prime od oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso, è punito con la sanzione amministrativa da 77,00 € a 774,00 €, salvo che dimostri che egli non ne è il produttore e che gli oggetti non presentano alcun segno di alterazione;
- chiunque fabbrica, pone in commercio o detiene per la vendita oggetti di metalli comuni con impresso un titolo, anche diverso da quelli legali, oppure con indicazioni letterali o numeriche che possono confondersi con quelle legali, è punito con la sanzione amministrativa da 30,00 € a 309,00 €;
- chiunque smarrisce uno o più marchi di identificazione e non ne fa immediata denuncia alla camera di commercio è punito con la sanzione amministrativa da 30,00 € a 309,00 €;



- La sanzione amministrativa da 30,00 € a 309,00 € si applica altresì nei casi di inosservanza alle seguenti disposizioni:
 - i marchi di identificazione e le indicazioni dei titoli devono essere impressi su parte principale dell'oggetto;
 - per gli oggetti che non consentono una diretta marchiatura, questa sarà impressa su piastrina dello stesso metallo dell'oggetto e ad esso unito mediante saldatura dello stesso metallo;
 - gli oggetti di fabbricazione mista di due o più metalli preziosi devono portare, quando ciò sia tecnicamente possibile, l'impronta del titolo su ciascuno dei metalli componenti; in caso contrario le impronte sono apposte sul metallo di peso prevalente;
 - gli oggetti costituiti da più parti smontabili, non vincolate da saldature, devono portare il marchio di identificazione e l'impronta del titolo su ciascuna di tali parti, con le eccezioni previste dal regolamento D.P.R. 150/02;
 - i marchi tradizionali di fabbrica, o sigle particolari, sono ammessi, in aggiunta al marchio di identificazione, ma non devono contenere alcuna indicazione atta ad ingenerare equivoci con i titoli ed il marchio medesimo;

i marchi di identificazione resi inservibili dall'uso devono essere rimessi alla camera di commercio per la deformazione;

 - è fatto divieto di imprimere indicazione di titoli in millesimi ed in carati, e comunque di imprimere altre indicazioni che possano ingenerare equivoci, sugli oggetti di metalli differenti da quelli preziosi, anche se dorati, argentati, ovvero placcati;
 - le indicazioni del titolo ed il marchio sono obbligatorie per gli oggetti costituiti in parte di metalli preziosi, ed in parte di sostanze o metalli non preziosi; in tal caso, su questi ultimi devono essere apposte sigle od iscrizioni atte ad identificarli, secondo quanto stabilito dal regolamento D.P.R. 150/02;
 - lo stesso obbligo di cui sopra sussiste nei casi particolari di oggetti in metalli preziosi che, per gli usi cui sono destinati e per esigenze di ordine tecnico, richiedano l'introduzione, nel loro interno, di mastice od altre sostanze non preziose (per esempio pinza di candele ecc.);
 - i semilavorati su cui non è possibile effettuare la punzonatura del marchio di identificazione e del titolo potranno formare oggetto di scambio solo tra operatori muniti di marchio di identificazione, purché siano contenuti in involucri sigillati portanti il marchio di identificazione e l'indicazione del titolo.- L'inosservanza delle altre disposizioni previste dal D.Lgs. 251/99 e del D.P.R. 150/02 viene punita con la sanzione amministrativa da 30,99 € a 309,87 €.



Salvo i casi di particolare tenuità, qualora il fatto costituisca reato, alla condanna penale consegue la pubblicazione della sentenza a norma dell'art. 36 del codice penale (art. 26.1, D.Lgs. 251/99).

In caso di recidiva, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 99 e seguenti del codice penale ove applicabili, **alla sanzione consegue la sospensione dall'esercizio dell'attività di produzione o commercio di materie prime od oggetti di metalli preziosi per un periodo da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 6 mesi** (art. 26.2, D.Lgs. 251/99).

Nella determinazione della misura della sanzione amministrativa si applicano le disposizioni della Legge 24.11.1981, n. 689.

10. Sequestro di oggetti in metallo prezioso

Se le infrazioni si riferiscono alla dubbia autenticità dei marchi di identificazione e del titolo, si procede al sequestro dei relativi oggetti ed all'inoltro all'autorità giudiziaria (art. 56.1, DPR 150/02).

Se le infrazioni si riferiscono all'eccessiva usura dei marchi di identificazione, ovvero all'assenza ed all'incompletezza od alla illeggibilità delle impronte del marchio o del titolo apposte sulle materie prime o sugli oggetti, si procede al sequestro (art. 56.2, DPR 150/02).

11. Funzioni di controllo e di vigilanza delle camere di commercio

In applicazione delle norme di legge la camera di commercio territorialmente competente svolge i seguenti compiti:

- gestione del registro degli assegnatari dei marchi di identificazione;
- fabbricazione e deposito delle matrici, dalle quali sono ricavati i marchi di identificazione (assicurazione dell'autenticità dei punzoni);
- incarico per la riproduzione dei punzoni del marchio di identificazione (numero e grandezza);
- nulla osta e registrazione di marchi tradizionali di fabbrica;
- autorizzazione ai laboratori per l'esecuzione dei saggi di metalli preziosi;
- effettuazione di visite ispettive, anche non preannunciate allo scopo di:
 - prelevare campioni di materie prime, semilavorati ed oggetti finiti in metallo prezioso, già muniti di marchio e pronti per la vendita, per sottoporli a saggio ed accertare l'esattezza del titolo legale/dichiarato;
 - verificare l'esistenza della dotazione di marchi di identificazione;



- controllare le caratteristiche di autenticità dei marchi e la loro perfetta idoneità all'uso.

I saggi non danno luogo ad indennizzo (art. 22, D.Lgs. 251/99).

Al fine dell'effettuazione dei controlli e delle verifiche il personale della camera di commercio ha facoltà di accesso nei locali adibiti alla produzione, al deposito (inclusi armadi di sicurezza e cassaforti) ed alla vendita di materie prime e di oggetti contenenti metalli preziosi.

Il personale svolge tali compiti nella funzione di agente e ufficiale di polizia giudiziaria.

12. Prelevamento di campioni per il saggio

La procedura del prelevamento dei campioni da sottoporre a saggio è regolata dall'art. 7 (materie prime) e dall'art. 9 (oggetti finiti) del D.P.R. 150/02. In alternativa al prelevamento di una parte dell'oggetto o della materia prima tramite trapanatura, cesoiatura ecc., qualora l'interessato lo preferisce, può essere prelevato anche l'intero oggetto (art. 44.2, DPR 150/02).

In base all'art. 7, comma 3 (nel caso di materia prima) nonché all'art. 9, comma 3 (nel caso di prodotti finiti), DPR 150/03, l'interessato può usufruire della possibilità che una parte della materia prelevata, sigillata dal personale della camera di commercio, può essere lasciata in consegna all'interessato, se egli ne fa espressa richiesta, per eventuali contestazioni e ripetizioni dei saggi.

13. Metodi di analisi per l'effettuazione del saggio

I metodi di analisi per l'effettuazione del saggio legalmente riconosciuti sono quelli riportati nell'allegato II del D.P.R. 150/02.

Sono altresì da considerarsi metodi ufficiali di analisi tutti quelli previsti dalle norme emanate da enti di normazione nazionale o internazionale che presentano un grado d'incertezza eguale o minore a quelli dettati nell'allegato II del DPR 150/02.

Non sono ammesse tolleranze negative sui titoli legali nonché legali (art. 3.4, D.Lgs. 251/99), ad eccezione dei seguenti casi:

- negli oggetti di platino e palladio massiccio e di pura lastra è ammessa una tolleranza di 5 millesimi;
- negli oggetti di platino e di palladio a saldatura semplice è ammessa una tolleranza di 10 millesimi;
- per gli oggetti in oro eseguiti col metodo della fusione in cera persa, con iniezione centrifuga, è ammesso il titolo legale 753 con la tolleranza di 3 millesimi.

Per tutti i metalli preziosi, le analisi sono eseguite con doppia determinazione del titolo, per ciascun campione di analisi prelevato dalla lega in esame (art. 11.2, DPR 150/02).



14. Normativa

Gli obblighi in materia di marchiatura dei metalli preziosi sono regolati in Italia dalle seguenti norme di legge, che possono essere scaricate dal sito internet della Camera di commercio di Bolzano:

- **Decreto Legislativo 22.05.1999, n. 251**

(disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi)

- **D.P.R. 30.05.2002, n. 150**

(regolamento d'applicazione)

con i seguenti allegati:

allegato I (art. 4, comma 7)

tabella di comparazione per i titoli e marchi applicati sugli oggetti importati

allegato II (art. 11, comma 1)

metodi di analisi ufficiali per il saggio delle materie prime e degli oggetti finiti in metalli preziosi

allegato III (art. 12, comma 1)

marchio di identificazione

allegato IV (art. 15, comma 3)

punzoni di tipo normalizzato

allegato V (art. 16, comma 1)

impronte normalizzate recanti l'indicazione del titolo

allegato VI (art. 15, comma 7)

bollo di autenticazione dei punzoni rilasciati agli assegnatari dei marchi di identificazione

allegato VII (art. 34, comma 2)

marchio per il saggio facoltativo

allegato VIII (art. 35, comma 2, ed art. 52, comma 4)

saggio facoltativo – schema per individuare il numero di esemplari da cui estrarre i campioni di analisi

allegato IX (art. 36, comma 2)

marchio particolare di fabbrica per gli oggetti ottenuti per deposizione elettrolitica

allegato X (artt. 48, 49, 50 e 51)

norme di riferimento per i laboratori di analisi e gli organismi di certificazione



15. indirizzi utili e laboratori abilitati al saggio dei metalli preziosi

**Ministero delle attività produttive – Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica (DGMCTCNT)
– Divisione VIII - Strumenti di misura e metalli preziosi**

Via Molise, 2 – 00187 Roma

Tel. 0647055491

e-mail: daniela.lamarra@mise.gov.it

Internet: www.mise.gov.it

**Federorafi – Federazione nazionale orafi argentieri gioiellieri fabbricanti
(Confindustria)**

Via A. Riva Villasanta, 3 – 20145 Milano

Tel. 0258316111

e-mail: web@federorafi.it

Internet: www.federorafi.it

La sezione di mestiere degli orafi e argentieri nell'APA

Via di mezzo ai piani, 7 - 39100 Bolzano

Tel. 0471323200

e-mail: info@lvh.it

Internet: www.lvh.it



Elenco dei laboratori delle camere di commercio che effettuano il saggio dei metalli preziosi

Laboratorio Saggio Metalli Preziosi – Azienda speciale della CCIAA Vicenza

Via Isonzo, 19 – 36077 Altavilla Vicentina (VI)

Tel. 0444994868

e-mail: labmetallipreziosi@madeinvicenza.it

Internet: madeinvicenza.it/it/laboratorio-saggio-metalli-preziosi

S.A.G.O.R. – Arezzo Sviluppo Azienda Speciale della Camera di Commercio Arezzo

Via Spallanzani 29 - 52100 Arezzo (AR)

Tel. 0575984196

e-mail: info@sagoritalia.it

Internet: www.sagoritalia.it

Laboratorio Chimico Merceologico della Sardegna

Via Emilio Segrè 2A - 09132 Elmas (CA)

Tel. 0706497665

e-mail: info@labsardegna.it

Internet: www.labsardegna.it

CISGEM - Centro Informazione e Servizi Gemmologici

Via Vittor Pisani, 12 - 20124 Milano

Tel. 0236685000

e-mail: info@cisgem.com

Internet: www.cisgem.com

S.I.Impresa, Divisione laboratorio chimico merceologico - Azienda Speciale della Camera di commercio Napoli

C.so Meridionale 58 - 80143 Napoli

Tel. 0817607914

e-mail: si_impresa@legalmail.it

Internet: www.siimpresa.na.it

Laboratorio chimico merceologico - Camera di commercio Roma

Via Appia Nuova 218 - 00183 Roma

Tel. 0652082961

e-mail: lcm.amministrazione@rm.camcom.it

Internet: www.rm.camcom.it



16. Disposizioni speciali per oggetti placcati, dorati, argentati e rinforzati o di fabbricazione mista

- Sugli oggetti costituiti di metalli comuni recanti rivestimenti di oro è consentita l'iscrizione del termine "dorato" od anche dei termini "placcato" e "laminato" seguito dal simbolo Au; tali termini, seguiti rispettivamente dai simboli Pt, Pd, Ag, sono usati anche per gli oggetti rivestiti di platino, palladio ed argento (art. 36.1 D.P.R. 150/02).
- Sugli oggetti costituiti di sostanze non metalliche, recanti rivestimenti di metalli preziosi realizzati mediante procedimento di deposizione elettrolitica è consentita l'apposizione di un particolare marchio di fabbrica (modello unificato vedasi all'allegato IX del D.P.R. 150/02) a condizione che detti oggetti rispondano alle seguenti prescrizioni:

- il materiale ricoperto non è alterabile né degradabile;
- il rivestimento ha uno spessore tale da consentire autonomamente, in ogni sua parte, l'applicazione delle indicazioni di cui al presente comma.

L'approvazione nonché il deposito del marchio particolare di fabbrica avviene tramite la camera di commercio competente per territorio (art. 36.2 e 36.3 D.P.R. 150/02).

- Sugli oggetti costituiti da una lamina di metallo prezioso applicata su una lastra di metallo comune è consentita l'apposizione di elementi specificati all'art. 36.6 D.P.R. 150/02.
- La denominazione "gioielleria" "oreficeria" e "argenteria" non sono applicabili agli oggetti di metalli non preziosi rivestiti di metalli preziosi, agli oggetti costituiti di sostanze non metalliche, recanti rivestimenti di metalli preziosi realizzati mediante procedimento di deposizione elettrolitica nonché agli oggetti costituiti da una lamina di metallo prezioso applicata su una lastra di metallo comune. Su tali oggetti è vietata l'impressione del marchio di identificazione, nonché qualsiasi indicazione di titolo in millesimi o in carati a norma dell'articolo 15 del decreto (art. 36.7 D.P.R. 150/02).
- Gli oggetti finiti, pronti per essere posti in commercio, che, per loro natura o per gli usi cui sono destinati o per esigenze di ordine tecnico, si compongono di parti in metallo prezioso e di parti in metallo comune sono soggetti all'obbligo della indicazione del titolo e del marchio e alle seguenti altre prescrizioni:
 - tutte le parti in metallo comune sono chiaramente visibili e distinguibili, anche per colore, o smontabili dalle parti in metallo prezioso;
 - su ciascuna delle parti in metallo non prezioso è impressa in maniera visibile l'indicazione "M", racchiusa in un quadrato o, facoltativamente, l'indicazione "Metallo", ovvero il nome specifico del metallo o della lega impiegata, o per l'acciaio, l'indicazione "inox" (art. 38.1 D.P.R. 150/02).
- Sugli oggetti in lega di metallo prezioso è fatto divieto di depositare metalli non preziosi, ad eccezione di iridio, osmio, rodio e rutenio, con il metodo di deposizione galvanica o metodi simili (art. 38.2 D.P.R. 150/02).



- Negli oggetti cavi di metallo prezioso è vietata l'introduzione di metalli non preziosi e di sostanze di qualsiasi genere (art. 39.1 D.P.R. 150/02). In caso di esigenze tecniche oppure per gli usi cui sono destinati, alcuni oggetti sono soggetti a regolamentazioni specifiche (vedasi art. 39.2 D.P.R. 150/02), e cioè:
 - negli oggetti parzialmente o totalmente rivestiti in lamina di metallo prezioso, è consentito l'uso di mastice per fissare la lamina al suo supporto, a condizione che la densità del mastice non sia superiore a 2,5 g/cm³ e che la sua percentuale in peso non superi il 25% del peso totale dell'oggetto, e che sia incisa l'indicazione "R" racchiusa in un quadrato, accompagnata dalla indicazione del peso del metallo, in grammi e decimi di grammo, seguita dal simbolo "g" per i rivestimenti in platino, palladio ed oro, e alle condizioni di cui al successivo punto per i rivestimenti in argento;
 - nei piedi o basamenti di vasi, candelabri, coppe ed oggetti affini, che per praticità di uso sono rinforzati ed appesantiti, è ammessa la introduzione di un riempimento metallico, a condizione che questo sia applicato in maniera da poter essere smontato e che risulti totalmente visibile o che, se ricoperto con piastre o coperchi metallici o non metallici, tale copertura sia fissata in modo da poter essere, anche essa, agevolmente smontata. Su ogni parte di metallo comune, ivi comprese le piastre di copertura, deve essere impressa l'indicazione "metallo" ovvero il nome specifico del metallo o della lega impiegati.

Nel caso in cui la piastra di copertura sia in metallo prezioso, essa reca il marchio di identificazione, l'indicazione del titolo, il termine "riempito", nonché il peso del metallo fino espresso in grammi seguito dalla lettera "g" della piastra stessa;

- nei manici dei coltelli è ammesso il riempimento con sostanze non metalliche senza pregiudizio dei limiti di densità, ed è consentito altresì che la lama sia fissata al manico con saldatura in metallo non prezioso a condizione che in ogni manico sia inciso il termine "riempito" o facoltativamente l'indicazione "R" racchiusa in un quadrato, accompagnata dalla indicazione del peso della lega di metallo prezioso, in grammi e decimi di grammo, seguita dal simbolo "g".

Nei manici in argento, nei quali il peso del metallo prezioso è inferiore o uguale a 50 grammi, detto peso però può essere espresso anziché col suo valore effettivo, in maniera approssimata, facendo seguire la lettera "R" (riempito) da una delle seguenti notazioni: due cifre, separate dal simbolo "÷" seguite dalla lettera "g", nelle quali le cifre rappresentano, in grammi, i valori minimo e massimo entro i quali il peso stesso deve intendersi contenuto: 1÷2, 2÷3, 3÷5, 5÷7, 7÷10, 10÷13, 13÷16, 16÷20, 20÷25, 25÷30, 30÷35, 35÷40, 40÷45, 45÷50.

- Gli **oggetti contenenti congegni a molla** hanno le molle composte dello stesso metallo costitutivo dell'oggetto, con le seguenti eccezioni di cui appresso, nelle quali è consentito l'impiego di molle in materiale non prezioso per motivi di funzionalità (art. 40 D.P.R. 150/02):
 - a) anellini a molla, moschettoni con molle e braccialetti estensibili, ad elementi smontabili, con il limite di peso di 1,5 grammi;



- b) portasigarette, accendisigari, borsette, scatole, casse da orologio e, in genere, qualsiasi altro oggetto nel quale la presenza di molle di acciaio è giustificata da esigenze tecniche e le molle stesse sono applicate in modo visibile e distinguibile dal metallo prezioso e il loro peso non supera 1g per il platino, palladio ed oro e di 3 g per l'argento.

Nei due casi summenzionati le molle non sono campionate per la determinazione del titolo.

Se gli oggetti di cui ai punti a) e b) sono provvisti di molle di peso superiore a quelli indicati, o di organi in acciaio di varia natura, quali viti, perni, cerniere e simili, è impressa l'indicazione "M" (metallo) racchiusa in un quadrato ed il peso complessivo delle parti in acciaio espresse in grammi e decimi di grammo seguito dal simbolo "g".

17. Bilance utilizzate per la compravendita di metalli preziosi (obblighi in materia di metrologia legale)

Per la determinazione della massa in funzione del prezzo per la vendita diretta al pubblico possono essere usate, ai sensi dell'art. 2 e 3.2 del D.Lgs. 29.12.1992, n. 517, solamente bilance sottoposte a verifica metrica.

I produttori e commercianti di oggetti in metalli e pietre preziosi, i quali vendono la loro merce in base al peso (p.e. pietre preziose in base ai carati metrici; 1 carato metrico = 200 mg), sono perciò obbligati ad usare nella vendita diretta esclusivamente bilance sottoposte alla verifica metrica.

Le bilance non sottoposte a verifica metrica non possono essere messe in servizio nel locale di vendita.

Le bilance soggette a verifica devono inoltre essere sottoposte a verifica periodica a scadenza triennale (D.M. 28.03.2000, n. 182). Qualora nell'ambito di riparazioni dovessero essere rimossi dei sigilli metrici, lo strumento deve essere sottoposto a verifica periodica. Per l'esecuzione della verifica periodica l'utente si può rivolgere al Servizio metrico oppure al un laboratorio privato abilitato da una Camera di commercio. In Italia l'avvenuta verifica periodica con esito positivo viene attestata tramite l'apposizione di un adesivo verde con dimensione 4 cm x 4 cm sullo strumento di misura.





18. Allegati – Il marchio di identificazione ed il marchio del titolo